



DOC. INTERNO N. 44460274 del 14/01/2015



REPUBBLICA ITALIANA



**LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta dai Magistrati

Consigliere	Luca Fazio	Presidente f.f.
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	Relatore
Referendario	Carmelina Adesso	

a seguito della camera di consiglio del 12 dicembre 2014 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.4 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011 relativo alla relazione di fine mandato comunale e provinciale;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.219/2013 con la quale, tra l'altro, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.4 del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA l'ordinanza n.74/2014 con la quale il Presidente della Sezione f.f. ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

**FATTO**

E' pervenuta a questa Sezione (prot. n.1068 del 10 marzo 2014) la relazione di fine mandato (prot. n.60521 del 6 marzo 2014) prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.149/2011 del Comune di Bari interessato dalle elezioni amministrative 2014. La relazione indicata risulta

redatta e sottoscritta il 24 febbraio 2014, munita di certificazione dell'Organo di revisione in data 4 marzo 2014 e trasmessa alla Sezione regionale di controllo in data 7 marzo 2014. Risulta attestata dall'ente (nota pervenuta l'8 ottobre 2014, prot. n.3126) la data della pubblicazione (7 marzo 2014) effettuata sul sito istituzionale della relazione di fine mandato indicata.

## DIRITTO

L'art.4 del D.Lgs. n.149/2011, come modificato dall'art.11 del D.L. n.16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

L'art.4, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, l'art.4, co.3, del D.Lgs. n.149/2011 prevede che *"la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

L'art.11 del D.L. n.16/2014, con riferimento alle relazioni di fine mandato connesse alle elezioni amministrative 2014, ha sensibilmente modificato la scansione cronologica degli adempimenti precedentemente previsti e, quindi, applicabili alle precedenti elezioni amministrative 2013. Infatti, prima della modifica indicata, l'art.4 del D.Lgs. n.149/2011 prevedeva che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione*



es

dell'ente locale e; nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale". Risultavano diversi anche i tempi di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La norma infatti prevedeva che "La relazione ... è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Nessun cambiamento invece è stato apportato dal D.L. n.16/2014 all'apparato sanzionatorio previsto (oggetto, invece, di precedente modifica per effetto del D.L. n.174/2012). L'ultimo comma del citato art.4 stabilisce infatti che "in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

In assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti (Sezione di controllo regionale o Sezione giurisdizionale regionale) la competenza ad applicare la sanzione indicata dall'art.4, co.6, del D.Lgs. n.149/2011, questa Sezione ritiene che la relativa competenza spetti eventualmente allo stesso ente, in base all'accertamento condotto dalla Sezione regionale di controllo, secondo le consuete regole vigenti in materia di sanzioni amministrative e, quindi, principalmente, secondo quanto disposto dalla legge n.689/1981.



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive-like symbol.

Appare sufficiente, in proposito, evidenziare che l'art.12 della legge n.689/1981 stabilisce che le disposizioni della medesima legge in materia di sanzioni amministrative "si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale". Si evidenzia, a conferma di tale affermazione, che quando il legislatore ha voluto attribuire alla Corte dei conti la competenza ad applicare sanzioni di carattere pecuniario lo ha espressamente previsto (es. art.30, co.15, della legge n.289/2002).

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al Comune di Bari:

1) Rileva che risulta rispettata la scansione temporale prevista dall'art.4 del D.Lgs. n.149/2011 per la redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla Corte dei conti della relazione di fine mandato e che è stata comunicata la data della pubblicazione della relazione di fine mandato effettuata sul sito internet istituzionale dell'ente. ✓

2) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Bari per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari il giorno 12 dicembre 2014.

\* \* \* \* \*

Il Magistrato relatore  
(Dott. Costante SCIANCALEPORE)  
*Costante Sciancalepore*

Il Presidente f.f.  
(Dott. Luca FAZIO)  
*Luca Fazio*



depositata in Segreteria

il 13 GEN 2015

Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Mariacristina SCIANNAMEO)

*Mariacristina Sciannameo*